



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)



ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

N. 13 del Reg. Generale N. 7 del Reg. di Settore	OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DELL'ISOLA PEDONALE NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI SU CORSO PRINCIPE UMBERTO - VIA CAPPELLA - VIA GESUMUNNO - VIA TENENTE LEONE - PIAZZA ALDO MORO - LARGO VITTORIO VENETO E LARGO XXIV MAGGIO - DAL 2 LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022.
Del 29-06-2022	

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove**, del mese di **giugno**, nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco R.G. n.17 del 01.07.2021, di conferimento di incarico temporaneo in estensione e prosecuzione senza soluzione di continuità di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2022, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che in concomitanza col periodo estivo si verifica un aumento degli automezzi circolanti nell'abitato di Rocchetta Sant'Antonio, nonché un considerevole incremento del flusso turistico e pedonale nelle zone del centro del paese, in particolare nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che sul Corso Principe Umberto, Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto e Largo XXIV Maggio, si svolge gran parte dell'attività ricreativa dei cittadini nel periodo estivo;

SENTITO il parere dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO necessario garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni che frequentano le suddette vie e contemporaneamente consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici, disciplinando la circolazione stradale con l'Istituzione di un'Area Pedonale temporanea e la relativa chiusura al traffico veicolare nei tratti di strada sopraindicati nei giorni prefestivi e festivi, dalle **ore 21:00** alle ore **02:00** del giorno successivo per il periodo che va dal 2 luglio 2022 al 31 luglio 2022;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37 E 140 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area/isola pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

VISTO il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

1) per i motivi indicati in premessa, l'**istituzione temporanea** dell'**Isola Pedonale**, e la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli a motore e animali, su **Corso Principe Umberto, Via Cappella, Via Gesumunno, Via Tenente Leone, Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto e Largo XXIV maggio**, dal **2 luglio 2022 al 31 luglio 2022**, nei giorni prefestivi e festivi, dalle **ore 21:00** alle ore **02:00** del giorno successivo.

2) La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire le transenne ed installare l'apposita segnaletica, mentre la posa in opera delle transenne secondo gli orari e le modalità sopra stabilite dovrà essere effettuata a cura del Servizio di Polizia Locale che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

3) Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza e di soccorso i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

4) Nell'Isola Pedonale è consentita la breve sosta di 10 minuti per carico e scarico merci ed il transito unicamente a coloro che hanno necessità di raggiungere i box-auto ivi esistenti, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

DEMANDA

Agli Operatori del Servizio di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVISA

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l'esecuzione della presente ordinanza saranno resi noti alla cittadinanza con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

-La trasmissione in copia della presente ordinanza: - Alla locale Stazione Carabinieri che,

unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione;

- Alla Prefettura di Foggia;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;

-La pubblicazione: - all'Albo Pretorio comunale on-line, - sul sito istituzionale del Comune; - nei luoghi pubblici.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Responsabile del 1° Settore affari generali e finanziari.

Dalla Residenza Municipale, lì 29-06-2022

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio
Verderosa Giuseppe Antonio



IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Rag. Volpe Giuseppe

**RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
N. __345 del Registro**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29-06-2022 al 14-07-2022

Lì 29-06-22

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
